

Relazione l'assessore Burgnich Mariacristina.

Visto il D.Lgs 14/03/2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

Visto in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

... omiss...

Visto il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;

Visto il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare gli art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;

Considerato che l'Imposta Municipale Propria o IMU è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta comunale unica "IUC", che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 marzo 2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Richiamata la legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, che ha introdotto ulteriori aggiornamenti in materia di IUC, interessando anche l'art. 13 del D.L. 201/2011, per la componente IMU;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno modificato la struttura dell'imposta, con conseguenza sul relativo gettito, disponendo, a partire dall'anno 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

1. Abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
2. Unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale

- e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 5. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 6. fabbricati strumentali destinati all'esercizio dell'attività agricola;

Richiamato l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, il quale recita "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito";

Ricordato:

- che dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- che a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione";
- che a decorre dal 1° gennaio 2016 sono esenti dal pagamento dell'IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente purché dimoranti;

Ricordato che per le fattispecie elencate all'art. 13, punto 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come successivamente modificato, la base imponibile è ridotta del 50%;

Dato atto che l'aliquota di base dell'imposta è pari al **7,6 per mille**, e che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta al **4,0 per mille** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Con deliberazione del Consiglio Comunale, quest'ultima può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 2 punti percentuali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino al **4,0 per mille** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

Dato atto che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 "per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Per quanto attiene alla deliberazione delle aliquote l'amministrazione comunale intende applicare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2016:

ALIQUOTE:

- 8,85 (otto/ottantacinque) per mille l'aliquota base dell'imposta municipale propria;
- 3,80 (tre/ottanta) per mille l'aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 5,85 (cinque/ottantacinque) per mille l'aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 4,00 (quattro/zerozero per mille) per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 7,60 (sette/sessanta per mille) aree fabbricabili e terreni agricoli

DETRAZIONI:

-€ 200,00 (euro duecento/zerozero) per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 1997 e successive modifiche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

DELIBERA

1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2016, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - e la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1. Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	3,80 per mille	200 EURO
2. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	3,80 per mille	200 EURO
3. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per	3,80 per mille	200 EURO

<p>ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>4. Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>5. Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>6. Aree fabbricabili e terreni agricoli .</p>	<p>4,00 per mille</p> <p>5,85 per mille</p> <p>7,60 per mille</p>	<p>200 EURO</p>
<p>Aliquota ordinaria. Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote.</p>	<p>8,85 per mille</p>	

2) di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e

successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/ 2013, n. 147;

4) di dare atto che non si applica l'IMU ex lege:

- a. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- b. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c. unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente purché dimoranti;
- d. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- e. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- g. fabbricati strumentali destinati all'esercizio dell'attività agricola;
- h. sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dallo loro ubicazione;

5) di prendere atto che per le fattispecie elencate all'art. 13, punto 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come successivamente modificato, la base imponibile è ridotta del 50%;

6) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 13, punto sei-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come successivamente modificato, per gli immobili a canone concordato di cui di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 del sopra richiamato D.L., è ridotta al 75%;

7) di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;

8) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIASIO FRANCESCA

CODICE FISCALE: DBSFNC65P60A516C

DATA FIRMA: 24/08/2016 11:02:53

IMPRONTA: 55D784FFA56089515D775FAA2A6798C4B05FBF631BFFEE1490FC1CAADF22868F
B05FBF631BFFEE1490FC1CAADF22868F6A83AD34C551E832E340DA69BFCF97E6
6A83AD34C551E832E340DA69BFCF97E66C9C5C1B553D8C01D4EE2D8C30FADC43
6C9C5C1B553D8C01D4EE2D8C30FADC4363AC21D29CF1366A99AA403FCADD96B1

NOME: DE BIASIO FRANCESCA

CODICE FISCALE: DBSFNC65P60A516C

DATA FIRMA: 24/08/2016 11:49:29

IMPRONTA: 763B562B14C2253670642733A092BC68D94E0DE83C3D3FA7D69C42F89F92EE0F
D94E0DE83C3D3FA7D69C42F89F92EE0FFD3337A6A1A00E63D6416EE5CC5D4290
FD3337A6A1A00E63D6416EE5CC5D4290EFD37CE1B7F1859BF680E001D4613099
EFD37CE1B7F1859BF680E001D46130994E54444E5057EBCFB233EDE79449A307

NOME: MICHELE BORTOLUSSI

CODICE FISCALE: BRTMHL67T04I403K

DATA FIRMA: 25/08/2016 17:35:51

IMPRONTA: 81652AB059442F20DC02D069B5916F4CC73230943A8DD1E582847D8BA2EE344D
C73230943A8DD1E582847D8BA2EE344D97AA47B60391DF8F007CC1F1AEE27F90
97AA47B60391DF8F007CC1F1AEE27F90A35A1766D84826124C182D509577AA42
A35A1766D84826124C182D509577AA420D06407B593DEEB519604346F3C9DA6B